



Comune di Val della Torre

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 14/03/2022

OGGETTO:

DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

L'anno duemilaventidue, addì quattordici, del mese di marzo, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. TAPPERO Carlo	Sindaco	Sì
2. TESTA Laura	Consigliere	Sì
3. NONNATO Alessandro	Consigliere	Sì
4. FERRERO Giovanna	Consigliere	Sì
5. BOSSU' Massimo	Consigliere	Sì
6. PARMOLI Andrea	Consigliere	Sì
7. MUSSINO Stefano	Consigliere	Sì
8. FERROGLIO Ezio	Consigliere	Ass. giust.
9. NEGRO Ivan	Consigliere	Sì
10. ZAMPOLLO Luca	Consigliere	Sì
11. VISETTI Roberto	Consigliere	Sì
12. MUSSINO Ida	Consigliere	Sì
13. MALANDRINO Marco	Consigliere	Sì
totale presenti		12
totale assenti		1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa SACCO Daniela la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor TAPPERO Carlo, nella sua qualità di Sindaco.

Oggetto: DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che:

- la legge n. 244 del 24.12.2007 ha ridisegnato le normative relative alle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali, ai gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri, alle aspettative ed ai permessi retribuiti;
- a seguito dell'entrata in vigore di dette normative il Dipartimento Affari Territoriali del Ministero dell'Interno ha espresso un parere relativo alla diminuzione del 10% delle indennità e dei gettoni sopradetti prevista dalla Legge Finanziaria 2006;
- con il suddetto parere il Dipartimento dà atto che, con l'entrata in vigore della Legge n. 244/07, la previsione normativa precedente (Legge Finanziaria 2006) doveva intendersi implicitamente abrogata;
- l'articolo 76, comma 3, ha sostituito, con diversa formulazione, l'intero comma 11 dell'art. 82 del T.U.E.L., espuntando la possibilità di incrementare le indennità di funzione;
- nel periodo intercorrente tra la Finanziaria 2006 ed il D.L. n. 112/2008, le indennità non possono essere automaticamente ripristinate al livello antecedente al 30.09.2005, in quanto, sebbene la disposizione della manovra 2006 non sia più efficace nel nostro ordinamento, ciò non comporta l'automatico riallineamento delle indennità di funzione al livello precedente alla riduzione operata;
- ai sensi dell'art. 61, comma 10 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito nella Legge n. 133 del 06.08.2008, sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'art. 82 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CONSIDERATO che il Comune di VAL DELLA TORRE conta una popolazione ufficiale di 3.812 abitanti al censimento 2011;

CONSIDERATO che l'importo base del gettone è stato determinato in Euro 18,08= con D.M. n. 119 del 04.04.2000 ridotto ad € 16.27= per effetto della riduzione del 10% prevista dalla Finanziaria 2006;

VISTO l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 76, comma 3 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e dall'art. 5, comma 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.L. n. 78/2010, come convertito nella Legge n. 122/2010, in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco;

VISTO l'art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010, come convertito nella Legge n. 122/2010, il quale recita: "Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.";

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, n. 1/contr/12/ adunanze del 14 e del 24 novembre 2011, dalla quale si rileva quanto segue:

"Ritengono dunque conclusivamente che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori ed agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010,

convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel DM 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Alla luce del quadro normativo richiamato e della *ratio* di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.”;

VISTO l'art. 6, comma 3, della Legge n.122/2010, il quale stabilisce che dal 1° gennaio 2011 tutte le indennità, compensi, gettoni ecc. corrisposti dalle pubbliche Amministrazioni sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma;

VISTO la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – n. 132/2015/PAR, la quale richiama il deliberato della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 24/SEAUT/2014/QMIG, che ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 1 del 2012, circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1, comma 54 della legge 266/2005;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 06.06.2014 ad oggetto: “Rideterminazione degli oneri finanziari connessi alle attività in materia di status degli amministratori comunali”, con la quale si fissava il limite massimo del gettone di presenza attribuibile ai consiglieri comunali in Euro 16,27=;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 17.06.2017 ad oggetto: “Rideterminazione degli oneri finanziari connessi alle attività in materia di status degli amministratori comunali” con la quale si fissava il limite massimo del gettone di presenza attribuibile ai consiglieri comunali in Euro 16,27=;

VISTE inoltre le deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 55 del 28.12.2017;
- n. 6 del 11.03.2019;
- n. 7 del 05.06.2020;
- n. 13 del 29.04.2021;

in materia di determinazione gettone di presenza ai consiglieri comunali;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il D.Ls. n. 118/2011 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 126/2014;

RITENUTO di dover stabilire, nell'ambito del limite massimo attribuibile, il gettone di presenza da erogare ai Consiglieri comunali;

UDITA la relazione illustrativa dell'assessore Ferrero Giovanna che si riporta integralmente:

“La presente proposta di deliberazione, come di consueto presentata al Consiglio comunale in concomitanza con gli atti relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione, ha lo scopo di quantificare il gettone di presenza da attribuire ai Consiglieri Comunali per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura riconfermata di Euro 16,27=.”;

RITENUTO quindi di proporre al consiglio di fissare il gettone di presenza per ogni seduta consigliere in euro 16,27=;

UDITO l'intervento del Sindaco il quale propone di destinare i compensi dei gettoni ad un'Associazione locale e, nello specifico, alla SQUADRA AIB E PC DI VAL DELLA TORRE ODV;

PRESO ATTO che i Consiglieri comunali esprimono il loro assenso alla proposta e il Consigliere Zampollo si astiene in merito perché fa parte della SQUADRA AIB;

UDITO l'intervento del Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Sacco, la quale sottolinea che la volontà dei Consiglieri di destinare l'importo dei gettoni all'associazione, può essere espressa relativamente all'anno 2022, fino alla data di fine mandato;

UDITO l'intervento del Sindaco che rimanda ad una successiva deliberazione del Consiglio Comunale la formalizzazione di tale volontà da parte dei Consiglieri;

VISTI i pareri favorevoli espressi, sia in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa, sia contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	12
Consiglieri votanti	12
Voti favorevoli	12
Astenuti	0
Voti contrari	0;

DELIBERA

- 1) DI QUANTIFICARE il gettone di presenza da attribuire ai Consiglieri Comunali, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura di Euro 16,27=.
- 2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.L. n. 78/2010, come convertito nella Legge n. 122/2010, in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
- 3) DI FAR FRONTE alla presumibile spesa di Euro 1.301,60= oltre Irap a carico dell'ente per Euro 110,67= e così per complessivi Euro 1.412,27=, mediante imputazione alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 presentato all'approvazione del Consiglio comunale in questa stessa seduta.
- 4) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell'Area Area Servizi finanziari - Risorse umane, demandandogli al contempo gli adempimenti conseguenti e successivi.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2022/2024 delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
(firmato digitalmente)
Carlo TAPPERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(firmato digitalmente)
Dr.ssa Daniela SACCO